**AVVISO ALLA CLIENTELA**

**Informativa alla clientela per la sospensione mutui per eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato (Ordinanza n. 1037 del 5 novembre 2023).**

In attuazione della **delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023**, con la quale è stato dichiarato, per **12 mesi** dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza **eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato,** il **Capo del Dipartimento della Protezione Civile** ha emanato, in data **5 novembre 2023**, l’**Ordinanza n. 1037** (pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 264 del 11-11-2023).

L’ordinanza sopra richiamata, all’art. 11, prevede che in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi meteorologici che hanno colpito **eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato** - considerato che detto evento costituisce **causa di forza maggiore** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile - **i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili**, ovvero **alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici**, previa presentazione di **autocertificazione del danno** subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, **fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile** e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza**, una **sospensione delle rate dei medesimi mutui,** optando tra la sospensione **dell'intera rata** e quella della sola **quota capitale**.

In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, si informa la Spettabile Clientela che è possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui alle condizioni di seguito riportate.

**PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA SOSPENSIONE**

**1) DESTINATARI DELL’INIZIATIVA**

I soggetti, privati e imprese, titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero, alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.

**2) EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CONTRATTI DI MUTUI**

Fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (**3 novembre 2024**, salvo proroghe), sarà possibile richiedere la sospensione:

a) dell’**intera rata**

ovvero

b) della **sola quota capitale**

di cui all’/alle operazione/i di mutuo in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione con entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico del mutuatario manterranno la loro validità ed efficacia.

Qualora si scelga **l’opzione 1)**, gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai mutuatari a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dallo stesso mutuatario.

Qualora si scelga **l’opzione b)**, gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo di sospensione riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento originario.

La sospensione **non comporta**:

* l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
* la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di mutuo;
* la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole contrattuali previste nel contratto di mutuo.

**3) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE E DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL DANNO**

La richiesta di sospensione dovrà essere presentata entro il 31/01/2024, sottoscrivendo l’apposito modulo di richiesta in cui dovrà essere specificata la tipologia di sospensione cui si intende aderire (intera rata o solo quota capitale).

La richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti gli intestatari, e dovrà essere corredata da **un’autocertificazione del danno subito**, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

**13/11/2023**

**Il personale della Banca è a disposizione per ulteriori informazioni**